

Principali aggiornamenti nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Nuova patente a crediti –
- contrasto del lavoro irregolare –
- tutela della salute e sicurezza –



A cura di:

Geom. Pasquale Recchia
Libero professionista

Genova, 13 giugno 2024

Modifiche al Sistema di vigilanza nei luoghi di lavoro (art. 13 T.U.)

- 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco [...] (*Decreto Legge 146/2021, Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*)**

Dipartimento di Prevenzione: struttura finalizzata alla "tutela della salute della collettività" (D.Lgs. 502/1992); S.C.psal: una specifica struttura complessa con compiti di vigilanza e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Organi di vigilanza e assistenza

S.C. prevenzione sicurezza ambienti di lavoro

- **Servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL che riunisce tutte le strutture che si occupano di "tutela della salute della collettività" (D.Lgs. n. 502/1992);**
- **Una specifica struttura complessa con compiti di vigilanza e prevenzione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;**
- **Attività di vigilanza ma anche di informazione, formazione e assistenza sull'applicazione della legislazione.**

Coordinamento degli organi di vigilanza (art. 13 T.U.)

- 4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo (D.P.C.M. 21.12.2007, Coordinamento attività di prevenzione e vigilanza).**

Compiti della polizia giudiziaria

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.)

Spetta al Prefetto stabilire, su proposta del Presidente della Regione, quali addetti ai servizi regionali, agli enti locali e quindi anche alle AA.SS.LL., che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di U.P.G. (D.P.R. n. 616/1977).

A tale personale è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro, per cui viene acquisita la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i luoghi di lavoro, sottoposti alla propria vigilanza (D.P.R. n. 520/1955).

Compiti della polizia giudiziaria

Codice di procedura penale

La Polizia Giudiziaria (P.G.) fa parte dei Soggetti del procedimento penale. Ruolo centrale nei compiti ad essa affidati nelle delicate fasi di avvio di tale procedimento.

Nel Codice sono riferiti alla P.G. un duplice gruppo di norme.

Il primo gruppo (artt. 55-59) definisce le funzioni della P.G. (art. 55) e ne delinea i profili strutturali e organizzativi;

Il secondo gruppo di norme disciplina invece il profilo dinamico della P.G.: sia l'attività di indagine che essa svolge "a iniziativa" autonoma (artt. 347–357), che quella che essa svolge "su delega" o sulla base di "direttive" del Pubblico Ministero.

Compiti della polizia giudiziaria

Codice di procedura penale

Art.55:

1.la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2.Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria (A.G.).

[...]

Compiti della polizia giudiziaria

Codice di procedura penale

Art.57 c.3:

oltre ad altri corpi dello Stato tra cui le forze di polizia, sono altresì U.P.G., nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.55.

Funzioni della polizia giudiziaria

```
graph LR; A[Funzioni della polizia giudiziaria] --> B[A. Funzione investigativa]; A --> C[B. Funzione repressiva]; A --> D[C. Funzione esecutiva];
```

A. Funzione investigativa: consiste nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto costituente reato e per l'individuazione del colpevole;

B. Funzione repressiva: consiste nel dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e si identifica nel dovere di interrompere l'iter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato;

C. Funzione esecutiva è un'attività di mero ausilio al P.M. o al Giudice e si sostanzia nell'attività di notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G.

Organi di vigilanza e assistenza

Poteri della S.C.psal

ACCESSO

in qualunque luogo di lavoro (macchine, impianti...ecc.);
alla documentazione (valutazione dei rischi, impianti,
sostanze utilizzate, accertamenti sanitari...ecc.).

IMPOSITIVI

di tipo prescrittivo (regolarizzazione violazioni di legge);
di tipo dispositivo per regolamentare situazioni in
assenza di norme di legge specifiche.

INDAGINE

in caso di infortuni (raccolta di sommarie informazioni,
sequestri...ecc.).

AUTORIZZATIVI **E DI DEROGA**

piani di lavoro per bonifica materiali con amianto;
deroga per alcune norme.

Organi di vigilanza e assistenza

Poteri della S.C.psal

VIGILANZA

applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza in qualunque luogo di lavoro (ufficio pubblico, capannone industriale, cantiere...ecc.).

INFORMAZIONI

sulla normativa di sicurezza e igiene del lavoro, sugli organi di controllo;
su fattori di rischio e casi particolari.

ASSISTENZA

su applicazione di nuove disposizioni di legge;
indicazione sulle misure idonee alla eliminazione dei rischi.

CONOSCITIVO

notifica di nuovi insediamenti produttivi, conoscenza di situazioni particolari.

Strumenti della polizia giudiziaria

Il sopralluogo

Lo strumento principale per acquisire informazioni, conoscere lo stato dei luoghi di lavoro, conoscere gli attori/ i nostri interlocutori per lo svolgimento delle nostre attività è il sopralluogo

Strumento principale per ottenere l'eliminazione di situazioni di rischio per i lavoratori è la prescrizione

Strumenti della polizia giudiziaria

Il sopralluogo

Può avvenire:

- **in vigilanza, per iniziativa del servizio S.C.psal oppure tramite esposto ossia la segnalazione di probabili situazioni di inadempienze alla sicurezza sul lavoro (lavoratori, cittadini... ecc.);**
- **su delega della A.G.;**
- **per esecuzione di indagini su infortuni (raccolta di sommarie informazioni e fonti di prova, acquisizione di documentazione, misurazioni, fotografie, eventuali sequestri...ecc.) con successiva redazione della notizia di reato alla A.G.;**
- **in modalità concordata (es. per verifica regolarizzazione a prescrizione, in certi casi dopo presentazione del piano di lavoro amianto).**

Strumenti della polizia giudiziaria

Il sopralluogo

□ **Art.64 D.P.R. 303/1956:** Gli ispettori del lavoro (...con riferimento agli organi di vigilanza competenti... - Art.13 C. 7 del D.Lgs. 81/2008) hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi (es. campionamento di fibre di amianto aerodisperse), e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione [...].

Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Strumenti della polizia giudiziaria

Il sopralluogo

❑ **Codice penale:** Art. 452-septies. (*Impedimento del controllo*). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (introdotto da *Legge 68/2015 -Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente -*).

Strumenti della polizia giudiziaria

La prescrizione (Capo II del D.Lgs. n. 758/1994, relativo alle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro):

- L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, notifica al contravventore un'apposita prescrizione;**
- La prescrizione, indirizzata al risanamento di inadempienze alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori, descrive la situazione al momento del sopralluogo e la tipologia delle violazioni riscontrate, specificandone i riferimenti normativi;**
- Impone al contravventore di regolarizzare la situazione riscontrata attuando determinati adempimenti specificati dall'organo di vigilanza in base a quanto indicato dalla normativa;**

Strumenti della polizia giudiziaria


La prescrizione (Capo II del D.Lgs. n. 758/1994, relativo alle modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro):

- **Le violazioni devono essere sanate entro un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione, valutato dall'organo di vigilanza;**
- **Può imporre, altresì, specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e/o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, come, ad esempio, il divieto di accesso a determinate zone pericolose...ecc.**

Organi di vigilanza e assistenza

Strumenti

- **ispezione** (accesso, sopralluogo) e **accertamento** della **contravvenzione** (reato di pericolo previsto nelle norme)
- verbale di **prescrizione** con indicazione delle violazioni e dei tempi per l'ottemperanza
 - **notifica** al contravventore e **comunicazione** al legale rappresentante
 - comunicazione di **notizia di reato** al Pubblico Ministero (sospensione azione penale)
 - eventuali **proroghe** motivate
 - verifica **ottemperanza**



Estinzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione Sezione III penale - Sentenza n. 18028 del 8 maggio 2024. La Corte di Cassazione, in tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, ha precisato: **"il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo"**

Estinzione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Corte di Cassazione Sezione III penale - Sentenza n. 18028 del 8 maggio 2024.

La Corte di Cassazione ha ritenuto inoltre opportuno rimarcare in merito che con il nuovo art. 131-bis, cod. pen., entrato in vigore il 30 dicembre 2022, è stata prevista l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena detentiva minima pari o inferiore a due anni e che lo stesso è applicabile anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma.

Aggiornamento e inasprimento del sistema sanzionatorio

Art.306 c.4_bis T.U. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.

Aggiornamento e inasprimento del sistema sanzionatorio

D.D. n.111 del 20 settembre 2023 della D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%

Individuazione dei destinatari degli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro

Ruoli e responsabilità: la delega di funzioni (art.16 T.U.)

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a)che essa risulti da atto scritto recante data certa;**
- b)che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- c)che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;**
- d)che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.**
- e)che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.**

Individuazione dei destinatari degli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro

Ruoli e responsabilità: la delega di funzioni (art.16 T.U.)

La delega deve avere i seguenti requisiti: essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa [...].

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro [...]. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (non ammessa ulteriore delega).

Individuazione dei destinatari degli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro

Ruoli e responsabilità: la delega di funzioni (art.16 T.U.)

L'attribuzione di un potere congruo di spesa al delegato costituisce una condizione necessaria per l'efficacia della delega.

L'autonomia di spesa necessita di non dover essere autorizzati ogni volta dal delegante in caso di necessità di impiego delle somme stanziare per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici (acquisto DPI, sostituzione di dispositivi di protezione nelle macchine...ecc.). Anche se al requisito dell'autonomia di spesa può essere associato un obbligo di rendiconto annuale del delegato al delegante. Ciò consente al delegante un controllo sullo svolgimento delle funzioni delegate.

Individuazione dei destinatari degli obblighi in tema di sicurezza e igiene sul lavoro

Esercizio di fatto di poteri direttivi (art.299 T.U.)

Dalla giurisprudenza al dettato normativo (principio di effettività):

1.Le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Aggiornamento e inasprimento del sistema sanzionatorio

Esempi di violazioni

- ❑ **Titolo II, Capo I (Luoghi di lavoro) del D.Lgs. 81/2008:** indica che i luoghi di lavoro devono essere conformi a quanto prescritto dall'allegato IV.
Punto 1.4.6.: se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

Le disposizioni del Titolo II non si applicano ai cantieri temporanei e mobili, ma questi possono essere presenti in determinati luoghi di lavoro sia pubblici che privati

Aggiornamento e inasprimento del sistema sanzionatorio

Esempi di violazioni

- **Titolo IX, Capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto), del D.Lgs. 81/2008, art. 251 [...]**
- e) **I processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto (demolizioni e rotture solo se inevitabili e necessarie) o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria («intrappolare» le fibre)...;**

Aggiornamento e inasprimento del sistema sanzionatorio

Esempi di violazioni

□ **Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 81/2008:**

- **Art.108 - Viabilità nei cantieri** - Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli;
- **Art.109 - Recinzione del cantiere** - Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni;
- **Art.146, C.1 – Difesa delle aperture** - Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli art. 20 e 21, del D.Lgs. 758/1994 (prescrizione), al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normative, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.**

ALLEGATO I
FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI
ALL' ARTICOLO 14¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- 1. [...] Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 (*Mancata formazione ed addestramento*) e 6 (*Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto*) dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.**

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

2. [...] Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici [...]. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

- 4. [...] I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.**

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

9. [...] É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;**
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;**

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

9. [...] É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

9. [...] É condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

10.[...] Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

11.Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

12.É comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

[...]

15.Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

16.L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 e Nota prot. n. 1159 del 9 novembre 2023: Articolo 306 comma 4-bis del d.lgs. n. 81/2008. D.D. n. 111/2023 della DG per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Indicazioni per l'applicazione delle disposizioni.

...l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione....

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

**Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 D.L. n. 146/2021 –
nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n.
81/2008 – prime indicazioni**

**Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021: D.L. n. 146/2021 –
Allegato I del D.lgs. n. 81/2008.**

Nota del 07/06/2022, prot. n. 1159

**Oggetto: art. 14 D.lgs. n. 81/2008 - provvedimenti di
sospensione - attività non differibili.**

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

**Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021: D.L. n. 146/2021 –
Allegato I del D.lgs. n. 81/2008.**

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96 c. 1 lett. g del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.

L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

In proposito va ricordato che l'art. 96, comma 1-bis, del citato Testo Unico esclude l'obbligo di redazione del POS relativamente *“alle mere forniture di materiali o attrezzature”*. Si fa rinvio, al riguardo, alle indicazioni nel tempo fornite dal MLPS *“in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”* (prot. 15/SEGR/003328 del 10/02/2011) e alle note del MLPS e INL (rispettivamente prot. n. 2597 del 10/02/2016 e prot. n. 1753 del 11/08/2020) sulla redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

La mancata elaborazione del POS sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il POS.

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

Nuovo provvedimento di sospensione dell'attività ex art.14 D.Lgs. 81/2008

Nota del 07/06/2022, prot. n. 1159 Oggetto: art. 14 D.lgs. n. 81/2008 - provvedimenti di sospensione - attività non differibili.

Ciò premesso, la circolare di questo Ispettorato n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull'applicazione sul novellato istituto della sospensione, nel paragrafo *"condizioni per l'adozione del provvedimento"* ha comunque ribadito – richiamando alcuni passaggi della precedente circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – la necessità di ***"valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)"***.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una *extrema ratio* rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il tema della sicurezza sul lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti, dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi mesi del 2024, si è registrato un aumento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno.


NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 100 del 30 aprile 2024 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 aprile 2024 SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 591 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 19/L

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2024

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 100 del 30 aprile 2024 - Serie generale

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Attenzione

**alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate ulteriori modificazioni**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Comma 1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, ((all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli **accordi e contratti collettivi nazionali** nonché)) laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

1175 -bis . Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:.

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1 -bis . **Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto» .**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:.

b) al comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente:

«**Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5 -bis .»**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d) , il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18 - bis , commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) , è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) , ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) , o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 5 bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 5 bis, sono inseriti i seguenti:

«5 -ter . Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 5 bis, sono inseriti i seguenti:

«5 -quater . Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 5 bis, sono inseriti i seguenti:

«5 -quinquies . L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 5 bis, sono inseriti i seguenti:

«5 -sexies . Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e) , secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445».

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

«354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato **«Lista di conformità INL»**.

L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

8. **I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.** .

«Lista di conformità INL»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.

«Lista di conformità INL»

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE Ulteriormente modificato

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

1. All'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, i commi da 10 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

c. 10 c. 11 c.12 .

«congruità dell'incidenza della manodopera»

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE

LA DIFFERENZA CON IL DURC

Il certificato di congruità è riferito al singolo appalto e a tutti i soggetti in esso operanti (edili), pur rilevando l'eventuale irregolarità nei confronti dell'impresa affidataria (emissione del successivo DOL irregolare)

Il DOL_Durc on Line: è riferito alla singola impresa e alla regolarità della stessa rispetto a Inps, Inail e Casse Edili/Edilcasse.

Il servizio Durc on line operativo dal 1° luglio 2015

«congruità dell'incidenza della manodopera»

«congruità dell'incidenza della manodopera»

Il certificato di congruità

Addì, 9 maggio 2024, in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI ANAEP A CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti nazionali sottoscritte convengono, ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024, che:

1. la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.
2. per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OG 2 - Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;

OS 2-A - Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.

«congruità dell'incidenza della manodopera»

«congruità dell'incidenza della manodopera»

tabelle allegate all'Accordo del 9 maggio 2024

Tabella allegata

CATEGORIE		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture	14,28%
2	OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti	5,36%
3	Ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti	6,69%
5	OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati - lavori stradali	30,00% 13,77%
6	OG 3 - Opere stradali, ponti, etc., - lavori di bitumatura - spalatura neve	13,77% 6% 6%
7	OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG 5 - Dighe	16,07%
9	OG 6 - Acquedotti e fognature	14,63%
10	OG 6 - Gasdotti	13,66%
11	OG 6 - Oleodotti	13,66%
12	OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG 7 - Opere marittime	12,16%
14	OG 8 - Opere fluviali	13,31%
15	OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale	16,47%

«congruità dell'incidenza della manodopera»

tabelle allegate all'Accordo del 9 maggio 2024

Tabella allegata

CATEGORIE SPECIALISTICHE OS		Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OS 1	lavori in terra	10%
OS2-A	superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico - lavori stradali	35% 13,77%
OS 6	finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	14%
OS 7	finiture di opere generali di natura edile e tecnica	18%
OS 8	opere di impermeabilizzazione	18%
OS 10	segnaletica stradale non luminosa	8%
OS 11	apparecchiature strutturali speciali	12,50%
OS 12-A	barriere stradali di sicurezza	10%
OS 12-B	barriere paramassi, ferma-neve e simili	13%
OS 13	strutture prefabbricate in cemento armato	6%
OS 18-A	componenti strutturali in acciaio	6%
OS 18-B	componenti per facciate continue	6%
OS 21	opere strutturali speciali - Jet grouting - palancole	15% 8% 6%
OS 23	demolizione di opere	10%
OS 24	verde e arredo urbano	20%
OS 25	scavi archeologici	30%
OS 26	pavimentazioni e sovrastrutture speciali	7%
OS 35	interventi a basso impatto ambientale	15%



ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' - ESITO POSITIVO
D.M. 143 del 25 giugno 2021

ATTESTAZIONE DI CONGRUITA'			
Protocollo attestazione	[REDACTED]	Data attestazione	[REDACTED]
Cassa Edile/Edilcassa	[REDACTED]		
IMPRESA AFFIDATARIA			
Impresa affidataria	[REDACTED]		
Codice Fiscale	[REDACTED]		
COMMITTENTE			
Tipo committente	PUBBLICO		
Denominazione	[REDACTED]		
Codice Fiscale	[REDACTED]		
Indirizzo	[REDACTED]		
OPERA			
Codice univoco di congruità	CNCEC [REDACTED]		
Indirizzo	[REDACTED]		
Descrizione opera	MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO [REDACTED]		
CUP	[REDACTED]	CIG	[REDACTED]
Data inizio	[REDACTED]	Data fine	[REDACTED]
Importo totale	[REDACTED]	Importo lavori edili	[REDACTED]
Attività prevalente	OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI		

La Cassa Edile/Edilcassa ATTESTA l'esito POSITIVO

Verifica autenticità documento:

copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione “Verifica attestazione di congruità” nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC1234567891** e **_____** il codice di autorizzazione **12FP0RGAZRPY11** dove richiesto.

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE Ulteriormente modificato

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10 -bis , del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

«congruità dell'incidenza della manodopera»

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE Ulteriormente modificato

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. «congruità dell'incidenza della manodopera»

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE Ulteriormente modificato

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Nell'ex c.12 dell'art.29 della L. 56/2024 Negli appalti privati di valore complessivo **pari o superiore a 500.000 euro**, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, **comportava** la **sanzione amministrativa** da euro 1.000 ad euro 5.000 **a carico del solo committente**.»

Con le modifiche del D.L. 7 maggio 2024 n. 6 è stata aggiunta una sanzione anche per il direttore dei lavori

«congruità dell'incidenza della manodopera»

LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

ATTENZIONE Ulteriormente modificato

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

Art. 28. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

12. Negli **appalti privati** di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato **all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori**, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'**attestazione di congruità**. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la **sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori** o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.» **«congruità dell'incidenza della manodopera»**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

La sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente potrà essere applicata da parte degli ispettori del lavoro tramite Verbale Unico di Accertamento e Notificazione D. Lgs. n. 276/2003; L. n. 183/2010; L. n. 689/1981; art. 301-bis del D. Lgs. n. 81/2008)

13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

«congruità dell'incidenza della manodopera»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 1. **A decorrere dal 1° ottobre 2024**, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ,

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

Articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024,.... **ad esclusione** di coloro che effettuano **mere forniture** o **prestazioni di natura intellettuale**. Per le **imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia** o in **uno Stato non appartenente all'Unione europea** è sufficiente il **possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine** e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, **riconosciuto secondo la legge italiana**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Capo VIII DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 29. Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare

19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024,.... La **patente** è rilasciata, in **formato digitale**, dall'**Ispettorato nazionale del lavoro** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024,.... La **patente** è rilasciata, in **formato digitale**, dall'**Ispettorato nazionale del lavoro** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024,.... La **patente** è rilasciata, in **formato digitale**, dall'**Ispettorato nazionale del lavoro** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

Il DURF (**Documento Unico Regolarità Fiscale**) è un documento che certifica la regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell'ambito di appalti, che ha lo scopo di fornire un'attestazione ufficiale dell'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dall'appaltatore, subappaltatore o imprese affidatarie alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Cos'è il DURF?

L'art. 4 del **decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124** - convertito con modificazioni dalla **Legge del 19 dicembre 2019 n. 157** - ha introdotto, nel corpo del **decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17-bis** che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d'appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento **agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** e caratterizzati da **prevalente utilizzo di manodopera**.

La norma prevede l'obbligo:

- **per il committente** di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici** di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
 - i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
 - **un elenco di tutti i lavoratori**, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Cos'è il DURF?

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

- essere in **attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi**
- **aver eseguito**, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- **non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Come ottenere il certificato?

L'istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l'apposito modello - istanza. - pdf. La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest'ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente:

- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello - pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità "Upload Documenti" selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
- mediante consegna diretta all'Ufficio territoriale competente. In questo caso l'Ufficio rilascia la relativa ricevuta;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Come ottenere il certificato?

.... Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- **mediante posta elettronica certificata** specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici". Il modello - pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Come ottenere il certificato?

.... Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- **mediante posta elettronica certificata** specificando nell'oggetto "Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici". Il modello - pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L'indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo - Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell'Agenzia delle entrate

I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

– 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 200/2004



Allegato A

CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, non sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Esempio DURF

**NOVITÀ INTRODOTTE DALLA
LEGGE 29 aprile 2024, n. 56**

In caso di appalto pubblico, l'impresa può autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e il committente pubblico dovrà allora procedere a verifica della dichiarazione presso l'Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

U.INAIL.60010.06/06/2024.0005544

INAIL

DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione rapporti
assicurativi

Classificazione

Processo: aziende

Macroattività: Indirizzi normativi e operativi

Attività: Indirizzi normativi e operativi

Tipologia: Note istruzioni normative/operative

Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2024

Sottofascicolo: DURC

Internet: si

Minisito: si

Alle strutture territoriali

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

L'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”, al comma 1 dispone che “chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili”. Come noto, la verifica viene attivata con l'indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare tramite il servizio Durc on line operativo dal 1° luglio 2015 nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it).

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione; inoltre, se per il soggetto per il quale si chiede di verificare la regolarità è stato già emesso un Durc on line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, “l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo”.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

Ciò posto, sul quadro normativo descritto è intervenuta la legge 27 ottobre 2023 n. 1602 che, all'articolo 8 comma 4, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del Durc, ha previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla predetta norma, è stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL” che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell'Istituto.

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

NOVITÀ INTRODOTTE DALL'INAIL

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”

documento unico di regolarità contributiva 6 giugno 2024

Oggetto: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l’esito della simulazione è Regolare.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l’esito della simulazione è Da verificare, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato (all.1), disponibili nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

lett. a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del **documento unico di regolarità contributiva**, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;

Sanzioni Penali

Per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. a), del [D. Lgs. n. 81/2008](#) è previsto l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b), del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, Titolo IV - Cantieri Temporanei o Mobili, Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

Comma 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

..... lett. c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il **documento unico di regolarità contributiva** delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

Comma 10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure **in assenza del documento unico di regolarità contributiva** delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

Sanzioni
Amministrative

Per la violazione dell'art. 90, comma 9, lett. c), del [D. Lgs. n. 81/2008](#) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c), del [D. Lgs. n. 81/2008](#)

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

4. **La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti** di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. **La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) , **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti**. Con **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale **nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I -bis annesso al presente decreto.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I -bis , i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

allegato I -bis

30-4-2024

Supplemento ordinario n. 19/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 100

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27


	<u>FATTISPECIE</u>	<u>DECURTAZIONE DI CREDITI</u>
<u>1</u>	<u>Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:</u>	<u>5</u>
<u>2</u>	<u>Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>Omessi formazione e addestramento:</u>	<u>2</u>
<u>4</u>	<u>Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:</u>	<u>3</u>
<u>5</u>	<u>Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:</u>	<u>3</u>
<u>6</u>	<u>Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:</u>	<u>2</u>
<u>7</u>	<u>Mancanza di protezioni verso il vuoto:</u>	<u>3</u>
<u>8</u>	<u>Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:</u>	<u>2</u>
<u>9</u>	<u>Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:</u>	<u>2</u>

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

allegato I -bis

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

<u>9</u>	<u>Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:</u>	<u>2</u>
<u>10</u>	<u>Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:</u>	<u>2</u>
<u>11</u>	<u>Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):</u>	<u>2</u>
<u>12</u>	<u>Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:</u>	<u>2</u>



NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

allegato I -bis

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27


13	<u>Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:</u>	1
14	<u>Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:</u>	3
15	<u>Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:</u>	3
16	<u>Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:</u>	3
17	<u>Omessa valutazione del rischio di annegamento:</u>	2
18	<u>Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:</u>	2
19	<u>Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:</u>	3
20	<u>Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:</u>	1
21	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	1
22	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	2

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

allegato I -bis

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

<u>23</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:</u>	<u>3</u>
<u>24</u>	<u>Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-<i>quater</i>, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:</u>	<u>1</u>



NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

allegato I -bis

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 27

30-4-2024

Supplemento ordinario n. 19/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 100

<u>25</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:</u>	<u>5</u>
<u>26</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:</u>	<u>8</u>
<u>27</u>	<u>Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:</u>	<u>15</u>
<u>28</u>	<u>Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</u>	<u>20</u>
<u>29</u>	<u>Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:</u>	<u>20</u>

“».

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

8. Se **nei cantieri** di cui al comma 1 **si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale**, l'Ispettorato nazionale del lavoro può **sospendere**, in via cautelare, **la patente** di cui al presente articolo **fino a dodici mesi**.

Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

10. **La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) .

In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, **in mancanza della patente o del documento equivalente** previsti al comma 1, alle **imprese e ai lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) , **si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori** e, comunque, **non inferiore a euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301 -bis del presente decreto, nonché l'**esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un **periodo di sei mesi**. **Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) , **con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti**. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative .

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

15. **Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023» ;**

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Attestazione SOA è un documento, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione a seguito di un'istruttoria in cui viene vagliato il possesso dei requisiti sulla base dei lavori svolti nel periodo precedente. L'attestazione serve all'impresa a comprovare, in sede di gara, la capacità di eseguire lavori appartenenti ad una certa categoria d'opera (Categoria) e fino ad un certo valore (Classifica).

Codice	Descrizione
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

b) all'articolo 90, **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

.... 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

b) all'articolo 90, **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

.... 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 -bis , comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

b) all'articolo 90, **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

.... 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII.....

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo..

«b -bis) **verifica il possesso della patente o del documento equivalente** di cui all'articolo 27 nei confronti delle **imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto**, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell'attestazione di qualificazione SOA;»

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

b) all'articolo 90, **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

.... 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 -bis , comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e **una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) , e b -bis) ;**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

b) all'articolo 90, **Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: ... 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:.....

«Art. 157. (Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori).

— 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a) , 93, comma 2, e 100, comma 6 -bis ;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b -bis) e c) , e 101, comma 1, primo periodo .».

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

1. **Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro**, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5 -ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, **sono prorogate sino al 31 dicembre 2025**

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 aprile 2024, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Art. 31. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.

.....

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.17 - Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) **la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (*la valutazione dei rischi deve riguardare anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari [...]*);**
- b) **la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e *qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;***
 - b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;**
 - d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;**
 - e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

❑ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. **Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - f) **richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**
 - g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - g) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, ^{Bis} comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;**
 - h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[...]

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;**
 - o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi [...], anche su supporto informatico [...]; il documento è consultato esclusivamente in azienda;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;**
 - r) comunicare in via telematica all'INAIL [...], entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento [...];**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**
 - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- 1. Il datore di lavoro [...] e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:**
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;**
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;**
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione [...];**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

3. [...] Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli

4. ⁴ articoli 19 (preposto), 20 (lavoratori), 22 (progettisti), 23 (fabbricanti e fornitori), 24 (installatori) e 25 (medico competente), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.19 - Obblighi del preposto**

1. [...] i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.19 - Obblighi del preposto**

1. [...] i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:

➤ Art.19 - Obblighi del preposto

- 1. [...] i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:**
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;**
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;**

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.19 - Obblighi del preposto**

1. [...] i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - f) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle ^{Bis} attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
 - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

Interpello n. 5/ 2023: Quesito sulla figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2023.

... la Commissione ritiene che, dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovrintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

Il sistema di prevenzione e sicurezza aziendale

Datore di lavoro, dirigenti, preposti

□ **Titolo I, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

[...]

8_{Bis} Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

❑ **Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/2008:**

- **Art.21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi (si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo).**
- **Le disposizioni del presente articolo devono essere seguite dai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.**

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

□ **Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.21 - Obblighi dei componenti dell'impresa familiare e dei lavoratori autonomi**

1.Devono:

a)utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV;

b)munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c)munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

□ **Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/2008:**

➤ **Art.21 - Obblighi dei componenti dell'impresa familiare e dei lavoratori autonomi**

2. relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

Interpello (Art.12 T.U.)

❖ **INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - *Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008: [...] un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'allegato XVII da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'allegato XVII, anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.***

ALLEGATO XVII

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#).

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata,* dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) ~~e autocertificazione~~ di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva *di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007

3. *In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 1](#) e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al [precedente punto 2](#).*

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

Circolare del Ministero del Lavoro n. 16/2012 – lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo -

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, **il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.**

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

□ **Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008:**

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

ALLEGATO XII CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'[articolo 99](#)

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell'opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di **lavoratori autonomi** sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'[articolo 15](#) del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

- 1) l'indirizzo del cantiere;
- 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
- 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei **lavoratori autonomi**;

c) *una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;*

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

- 1) all'area di cantiere, ai sensi dei [punti 2.2.1](#) e [2.2.4](#);
- 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei [punti 2.2.2](#) e [2.2.4](#);
- 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti [2.2.3](#) e [2.2.4](#);

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei [punti 2.3.1](#), [2.3.2](#) e [2.3.3](#);

La figura del lavoratore autonomo in cantiere

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'[articolo 17](#) del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

- 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai **lavoratori autonomi** subaffidatari;
- 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei **lavoratori autonomi** operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose⁹ utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Principali aggiornamenti nell'ambito della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

- Nuova patente a crediti –
- contrasto del lavoro irregolare –
- tutela della salute e sicurezza –

Grazie per l'attenzione

Buon lavoro



A cura di:

Geom. Pasquale Recchia
Libero professionista

